



TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Nicoletta Rusconi,

visto il ricorso presentato da:

- Gennaro Pietro, nato a Trapani il 17/05/1963, C.F. GNNPTR63E17 L331E,
- Marziano Concettina, nata a Siracusa il 06/09/1964, C.F. MRZCCT64P46I754I,

entrambi residenti in Siracusa, viale Scala Greca n. 368 ed elettivamente domiciliati in Siracusa viale S. Panagia n. 136/G, presso lo studio dell'Avv. Ester Malvagna, volto ad ottenere l'ammissione alla procedura di liquidazione di cui alla l. n. 3/12;

vista la relazione del dott. Salvatore Aparo, nominato Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 2 lett. f) e art. 10, co. 2 D.M. 202/2014;

ritenuta la propria competenza territoriale;

considerato che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, in quanto, a fronte di un'esposizione debitoria di circa un milione di euro, risultano definitivamente incapaci di adempiere le proprie obbligazioni, avendo entrambi cessato la propria attività lavorativa a partita Iva ed essendo assunti con contratti a tempo indeterminato che a malapena garantiscono l'acquisizione delle somme necessarie alla propria sopravvivenza;

valutato preliminarmente ammissibile il ricorso proposto congiuntamente dai due coniugi, alla luce della circostanza che la gran parte dell'indebitamento è comune e deriva da mutuo fondiario a garanzia del quale sono stati offerti beni di cui sono contitolari i due mutuatari;

ritenuto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma II lett.a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito all'OCC di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, chiarisce che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

vista la dichiarazione dei redditi degli istanti relativa all'anno 2021 da cui risulta che gli stessi hanno percepito un reddito netto mensile medio di euro 486,67;

ritenuto che i redditi dei ricorrenti sono appena sufficienti ad assicurare la propria sopravvivenza;

rilevato che la proposta allegata al ricorso soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 14ter l. n. 3/12;

verificata l'assenza in atti di frode ai creditori;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14ter, l n. 3/12, avente per oggetto il patrimonio di **Gennaro Pietro**, nato a Trapani il 17/05/1963, C.F. GNNPTR63E17 L331E, e **Marziano Concettina**, nata a Siracusa il 06/09/1964, C.F. MRZCCT64P46I754I, entrambi residenti in Siracusa, Viale Scala Greca n. 368,

NOMINA

Liquidatore l'avv. Genovese Maria;

DISPONE

che, sino a quando il decreto di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14 novies l. cit. non sarà divenuto definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

al richiedente di rilasciare o consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA

il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività, ex art. 14 ter, co. 5, lett. b).

DISPONE

che il decreto sia pubblicato, unitamente alla domanda, sul sito www.astegiudiziarie.it a cura e spese del richiedente;

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda, entro trenta giorni, alla redazione dell'inventario dei beni da liquidare, alla verifica dell'elenco dei creditori, e all'invio della comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata portale delle vendite pubbliche, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Si comunichi.

Siracusa, 05/07/2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Rusconi

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011